

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
schema di convenzione Comune-CAF

“Sostegno all’Inclusione Attiva - SIA”

Domanda di sostegno ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2016

L'anno 2017 il giorno 2 del mese di gennaio in Lodi, piazzale Forni 1 ,

tra

- Il Comune di FOMBIO con sede in VIA Roma 83, C.F. 82500030158 , P. IVA 05979160156 rappresentato dal Responsabile del Servizio Bonvini Pierangela, in rappresentanza e per conto del Comune di Fombio, di seguito denominato Comune

e

- La società SICIL srl (corrispondente del CAF-CISL srl, sede periferica di Lodi, ai sensi dell'art. 11 n. 164/99), nella persona del Dr. Marco Ceccherini, rappresentante legale della Società di Servizi Integrati CAF CISL Lombardia S.r.l. – P.I. 08016170964 convenzionata con il CAF CISL S.r.l., iscrizione all'albo dei CAF n. 00018 sede legale Via Abruzzi n. 3 – P.I. 04415631003 , di seguito denominata società

PREMESSO

- l'art. 3 del DM del 26 maggio 2016 ha ridisegnato il SIA "Sostegno per l'Inclusione Attiva";
- il DM del 26 maggio 2016 prevede un ruolo fondamentale dei Comuni nell'accompagnare i cittadini ad usufruire della misura sociale volta al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- che il DM del 26 Maggio 2016 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il DM del 26 Maggio 2016, ha definito i criteri per l’accesso al beneficio ed assegna ai Comuni la titolarità nell’accoglienza della misura ed alla verifica dei requisiti di cittadinanza e residenza;
- che, ai sensi dell’art. 10, comma sesto, del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il Comune Fombio vuole affidare al CAF i seguenti servizi che formano oggetto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **(OGGETTO)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- informare ed assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla misura sociale;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line o mediante altri sistemi alternativi già utilizzati dai CAF in convenzione con INPS;
- rilasciare all'utente copia della domanda debitamente sottoscritta e ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio dedicate al servizio.

Art. 2

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- abilitare il CAF all'utilizzo della piattaforma SGATE per la gestione delle domande di richiesta.
- **Comunicare al CAF se l'abilitazione è:**
 - solo per l'inserimento delle domande sul sistema SGATE;
 - inserimento delle domande che verranno inviate direttamente dal sistema SGATE a INPS.

Art. 3

Il CAF trasmette entro 15 giorni lavorativi alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità e le regole tecniche stabilite da SGATE.

Art. 4

Le domande SIA sono conservate dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 5

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà i richiedenti che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, nomina il CAF quale Responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF è responsabile degli eventuali danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione e, a tal proposito, può stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 5,00 + IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF alla piattaforma SGATE.

La relativa fattura sarà emessa a fine anno, per questo si richiedono alla firma della convenzione la trasmissione da parte del Comune dei dati necessari all'emissione della fattura elettronica.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha durata triennale decorre dal 01/01/2017 al 31/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto

Data, 30.01.2017

per il Comune di Fombio
Comune di Fombio
Responsabile del Servizio

f.to Bonvini Pierangela

per il CAF
Il Rappresentante Legale
della Società di Servizi Integrati
CAF CISL Lombardia S.r.l.

f.to Dr. Marco Ceccherini